

Posizione N. 3743/S/0056017-12

N. di repertorio N. di raccolta

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di gennaio
(28 gennaio 2013).

In Sant'Angelo Lodigiano, nel mio studio in Piazza Caduti n. 3.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano,
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i
signori

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
convengono e stipulano quanto segue.

è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione
"IL CONSERVATORIO SRL"

La società ha sede in Milano (MI); al solo fine dell'iscrizione nel competente
Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo ove é per ora
posta la sede della società é, nel predetto Comune, Via Violetta n. 5.

La società ha per oggetto:

.....
Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e
viene sottoscritto dai soci come segue:

- VERDI GIUSEPPE per Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) pari
al 50 % del capitale sociale,
- STREPPONI GIUSEPPINA per Euro 5.000,00 pari al 50% del capitale
sociale

Il 25% (venticinque per cento) del suddetto capitale sociale è stato prima
d'ora versato dai soci in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, alla

come da ricevuta in data

per un importo complessivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola
zero zero) che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto
la lettera "A".

Il sig.

riceve la delega a riscuotere dalla Banca suddetta il 25 % come sopra versato
del capitale sociale, con facoltà di rilasciare quietanza di saldo ed esonero
da responsabilità alla Banca pagante la quale è autorizzata ad effettuare il
pagamento di cui sopra anche mediante vaglia al nome del delegato e
indirizzato al suo domicilio come sopra.

La società sarà amministrata da un amministratore unico nominato nella
persona di VERDI GIUSEPPE che resterà in carica fino a revoca o
dimissioni, e che, essendo presente, accetta dichiarando che a suo carico non
sussistono alcune delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla
legge (art. 2382 C.C.).

La durata della società è fissata da oggi fino al giorno 31 dicembre 2050
salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il
31 dicembre 2013.

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto à sensi di legge.
Le parti convengono, inoltre, che il funzionamento della società sia regolato dal seguente

STATUTO

1) Denominazione

La società è denominata: "IL CONSERVATORIO SRL"

2) Oggetto

La società ha per oggetto:

3) Sede

La società ha sede in Milano (MI)

4) Durata

La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050

5) Capitale

- Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

- La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In ogni caso i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si intendono infruttiferi di interessi, se diversamente non risulta per iscritto.

- I conferimenti di capitale possono essere effettuati sia in denaro che con ogni altro bene suscettibile di valutazione economica.

6) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

- I trasferimenti delle partecipazioni possono avvenire solo con il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

Il socio al quale sia stato negato il consenso alla cessione ha diritto di recedere dalla società ai sensi del successivo articolo 8).

~~In tal caso, il socio che intende cedere la propria quota, qualora non ottenga il preventivo consenso di tutti i soci, ha diritto di recedere dalla società ai sensi del successivo articolo 8).~~

7) Morte del socio

- In caso di morte del socio, la società continua con i soci superstiti, i quali possono convenire la continuazione con uno o più degli eredi del socio defunto.

In caso di mancato accordo, gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota, il cui valore è determinato secondo i criteri ed i parametri di cui al successivo articolo 10.

8) Recesso

- Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso indicate nello statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

Ha inoltre, diritto di recesso il socio che non abbia ottenuto il consenso alla cessione della propria quota, ai sensi del precedente articolo 6).

- Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

9) Esclusione

- Non sono previste cause di esclusione del socio.

10) Liquidazione delle partecipazioni

-- Nelle ipotesi previste dagli articoli 6, 7 e 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione ~~al del~~ patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato da tutti i soci e, in caso di disaccordo, dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

- Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Qualora, per effetto della riduzione, il capitale sociale scendesse al di sotto del limite legale, la società dovrà essere posta in liquidazione, salvo che i soci non deliberino il suo ~~riamento~~ ~~riamento~~ ovvero la trasformazione della società in un altro tipo o sottotipo sociale, che possa sussistere con il capitale nella sua nuova minore entità.

11) Unico socio

-Quando l'intera partecipazione **appartenga** ~~appartiene~~ ad un solo socio o

muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

12) Amministratori

- La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile di volta in volta determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri determinati all'atto della nomina.

- Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

- Gli amministratori possono essere anche non soci.

- Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

13) Durata della carica, revoca, cessazione

- Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

- Gli amministratori sono rieleggibili.

- La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14) Consiglio di amministrazione

- Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

- Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

- Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

- In ogni caso non possono essere assunte per iscritto le decisioni riguardanti la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e/o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale.

15) Adunanze del consiglio di amministrazione

- Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

- La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in

Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

- Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

- Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

- Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

16) Poteri dell'organo amministrativo

-- L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, **salve le limitazioni specificate nell'atto di nomina**. ~~In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.~~

~~Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.~~

~~Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora una delibera posta in votazione non raggiunga la maggioranza, essa deve essere nuovamente posta in votazione in un giorno successivo. Qualora la medesima delibera non raggiunga la maggioranza per la seconda volta, i membri del consiglio devono entro 20 (venti) giorni convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.~~

- Nel caso di nomina di più amministratori che non costituiscano il consiglio di amministrazione l'atto di nomina potrà indicare quali poteri vadano esercitati in via disgiunta e quali in via congiunta; in mancanza di qualsiasi precisazione detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

- Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

- Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

17) Rappresentanza

- L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

- In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

- Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

- La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitori e ai

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

18) Compensi degli amministratori

- Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

- I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

~~— In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.~~

19) Organo di controllo

~~Quando imposto dalla legge o in ogni caso deciso dai soci, l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, costituito da un solo membro effettivo ovvero da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano, anche per l'individuazione di competenze, funzioni e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ed il medesimo esercita la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge. È fatta salva in ogni caso la facoltà dei soci di procedere comunque alla nomina di un revisore o di una società di revisione, che dovranno essere iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.~~

20) Composizione e durata del Collegio Sindacale

~~Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. — Nei casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco o tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.~~

~~L'organo di controllo è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. — I sindaci sono rieleggibili.~~

~~— Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.~~

21) Cessazione dalla carica

~~I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. — In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadevano insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal~~

sindaco più anziano di età.

22) Competenze e doveri del collegio sindacale

~~Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.~~

~~Il funzionamento, la responsabilità sono regolate dagli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.~~

~~Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.~~

~~I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.~~

23) Decisioni dei soci

- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. ~~la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;~~
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

- Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

24) Diritto di voto

-- Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

- Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

- Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

25) Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

-- Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 26, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. ~~I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonché ciascuno degli amministratori possono, prima che il procedimento decisionale si sia completato, in ogni caso ottenere che la decisione sia assunta dall'assemblea in forma collegiale secondo quanto infra disposto. Il consenso espresso per iscritto si forma sulla base di un testo di decisione formulato dall'organo amministrativo dal quale deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare nonché dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in mancanza di consiglio di~~

~~amministrazione, dall'amministratore unico o da uno degli amministratori. Da detta proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare nonché le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare. Il testo medesimo, completo degli eventuali rilievi, e' trasmesso è inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti i soci i quali , in via preliminare e sempre che siano nominati, ai sindaci ed al revisore, affinché formulino per iscritto, eventuali rilievi nel termine perentorio di sette giorni dal ricevimento, trascorso il quale si intende che essi non abbiano rilievi da formulare. Successivamente il testo medesimo, completo degli eventuali rilievi, è trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, i quali dovranno restituire il testo medesimo con annotato e sottoscritto il proprio assenso o dissenso nel termine perentorio che dovrà essere indicato nel testo stesso o in mancanza entro venti giorni dal ricevimento. Terminato il procedimento di cui sopra l'organo amministrativo redige una comunicazione scritta da inviare a tutti gli aventi diritto contenente l'esito della consultazione. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.~~

- Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale nonché ciascuno degli amministratori possono, prima che il procedimento decisionale si sia completato, in ogni caso ottenere che la decisione sia assunta dall'assemblea in forma collegiale secondo quanto infra disposto.

26) Assemblea

- Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo ~~23 comma secondo lettere d), e) ed f)~~, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

- L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata **dall'organo di controllo, se nominato, o** anche da un socio.

- L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni **prima** o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

- Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ~~e i sindaci, se nominati~~, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori ~~o i sindaci, se nominati~~, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,

nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

27) Svolgimento dell'assemblea

-- L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

- Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e ~~proclamare~~ i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

28) Deleghe

-- Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

29) Verbale dell'assemblea

-- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

- Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

30) Quorum costitutivi e deliberativi

-- L'assemblea in ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

- Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c è necessario il consenso di tutti i soci.

31) Bilancio e utili

-- Gli esercizi sociali si chiudono **al** 31 dicembre di ogni anno.;

- Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano; e, comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

32) Scioglimento e liquidazione

- La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per il decorso del termine;

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni dall'accertamento di detta impossibilità, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

- In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

- L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, ~~nominerà uno o più liquidatori determinando:~~ **nominerà' uno o piu' liquidatori determinandone composizione, poteri e funzioni.**

~~— il numero dei liquidatori;~~

~~— in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;~~

~~— a chi spetta la rappresentanza della società;~~

~~— i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;~~

~~— gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.~~

35) Clausola compromissoria

~~Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro o da un collegio arbitrale composto da tre membri.~~

~~La parte che intende adire l'arbitrato ne deve dare comunicazione all'altra parte indicando se intende avvalersi di un arbitro unico. L'altra parte nel termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere la nomina di un collegio arbitrale.~~

~~La nomina dell'organo arbitrale è effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile nel cui distretto è ubicata la sede sociale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta per iscritto dalla parte più diligente.~~

~~Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Notarile non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.~~

~~Qualora si chieda la nomina di un unico arbitro, la sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio di questi.~~

~~Qualora si chieda la nomina del collegio arbitrale, gli arbitri, nominati come sopra previsto, designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.~~

~~L'unico arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina.~~

~~Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.~~

~~L'arbitrato si svolgerà in via rituale secondo diritto.~~

~~Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti.~~

~~L'arbitro o il collegio arbitrale determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.~~

~~Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.~~

~~Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.~~

~~La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere~~

~~approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.~~

~~Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.~~

36) Libro dei soci

~~-La società **tiene, a cura dell'organo amministrativo,** deve tenere un libro dei soci nel quale devono essere indicati i dati ed il domicilio dei soci, il loro indirizzo anche di posta elettronica e numero di fax, la partecipazione nel capitale con i relativi versamenti e tutti gli eventi modificativi dei soci e dei loro indirizzi. In detto libro dovranno inoltre essere annotati eventuali pgni, usufrutti, o vincoli che riguardino le partecipazioni come anche la istituzione di trusts sulle stesse a richiesta del trustee. È compito dell'organo amministrativo mantenere detto libro con ordine e tempestività. Ogni trasferimento di partecipazione e ogni costituzione di diritti reali sulle stesse sarà opponibile alla società solo se iscritta nel registro delle imprese e successivamente **annotata** iscritta nel libro dei soci. ~~dall'~~L'organo amministrativo, ~~che~~ potrà rifiutare tale ultima iscrizione se il trasferimento o la costituzione del diritto predetti siano avvenuti in violazione del presente statuto.~~

Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a Euro _____, sono a carico _____ della società.

I comparenti insieme a me hanno sottoscritto in ogni parte l'allegato e mi esonerano dalla lettura dello stesso

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore _____ chiusa

